

Bocciatura legittima se Dsa non certificato

Secondo il Tar del Lazio-Roma (sentenza n.16085 del 4 settembre) è sicuramente legittimo bocciare l'alunno in difficoltà se i genitori non si sono attivati per tempo per il riconoscimento di un eventuale Dsa.

Nella vicenda la bocciatura del figlio veniva attribuito a una sorta di «atteggiamento ritorsivo» da parte ai docenti in conseguenza dello scarso apporto collaborativo della madre per aver deciso con ritardo di attivarsi presso il Ssn per una eventuale diagnosi di Dsa. Un punto su cui il Tribunale ha spiegato di non poter esprimere alcun giudizio, neppure con riguardo al tema della tempestività, oggetto di contrasto tra le parti. Infatti il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi.

Tali valutazioni sono connotate da un'ampia discrezionalità tecnica, che si sostanzia in giudizi analitici dei singoli docenti, dai quali emerge una globale valutazione del livello di apprendimento e preparazione dell'alunno; di conseguenza, sono insindacabili in sede giurisdizionale, con l'ovvia eccezione dell'illogicità e contraddittorietà manifeste. Su queste basi il ricorso è stato respinto con la condanna alle spese di lite a carico dei ricorrenti secondo il principio di soccombenza.

— **Pietro Alessio Palumbo**